

IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE AVANZA ILLEGITTIME RICHIESTE AGLI UTENTI NON AUTOSUFFICIENTI: L'UTIM PROTESTA IN PIAZZA

Il Cisa (Consorzio intercomunale socio assistenziale) dei Comuni di San Mauro Torinese, Gassino, Castiglione, San Raffaele Cimena, Sciolze, Rivalba e Cinzano continua a pretendere dagli utenti che frequentano il Centro diurno (persone con disabilità intellettiva in situazione di gravità con limitata o nulla autonomia) la compartecipazione alla retta secondo la propria delibera consortile del 4 aprile 2012, con la quale si stabiliva di considerare anche l'indennità di accompagnamento per conteggiare la cifra a carico dell'utente.

Tale disposizione di fatto imponeva alla totalità degli utenti una quota minima di 5 euro giornalieri. Si tenga presente che nel 2012 la pensione di invalidità civile ammontava a 267,57 euro mensili e l'indennità di accompagnamento a 492,97 euro mensili.

L'Utlim aveva presentato ricorso al Tar del Piemonte contro tale decisione, ma il Tribunale amministrativo aveva ritenuto nella sua sentenza che le disposizioni dell'articolo 8 comma 3 della delibera consortile non fossero «*in contrasto con la normativa che regola la concessione della indennità di accompagnamento*» e dunque che l'importo dell'indennità di accompagnamento potesse essere presa in considerazione proporzionalmente al tempo di frequenza del Centro diurno, ai fini della compartecipazione ai costi della prestazione sociale. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5348 del 25 novembre 2015 ha confermato la posizione del Tar Piemonte.

Il Cisa, forte di questa sentenza, ritornava a "sollecitare" gli utenti che non si erano ancora sottomessi alle richieste del Consorzio. Non si ha notizia se nel frattempo il Consorzio abbia fatto i conti in senso proporzionale al tempo trascorso al Centro diurno come detto dalla sentenza o abbia mantenuto il costo forfettario per scegliere le aliquote come da delibera consortile.

Il Cisa, ligio alla sentenza del Consiglio di Stato, ha però del tutto ignorato la sentenza del Tar del Lazio e la successiva conferma da parte del Consiglio di Stato (sezione quarta) con la sentenza n. 838 del 29 febbraio 2016 che accoglievano il ricorso presentato dall'Utlim circa la non assoggettabilità dell'indennità di accompagnamento al calcolo del valore Isee necessaria a determinare una eventuale compartecipazione dell'utente ai costi del Centro diurno.

Si rammenta che secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013, che norma il conteggio dell'Indicatore della situazione economica equivalente, l'Isee appunto, questo attestato è un Livello essenziale delle prestazioni (1) e che una eventuale compartecipazione può essere dedotta solo dal valore Ise (Indicatore della situazione economica) ivi certificato.

Logica vorrebbe che il Cisa prendesse immediatamente un provvedimento per annullare l'articolo 8 comma 3 della sua delibera del 4 aprile 2012 e restituisse il denaro ingiustamente preteso ed introitato dagli utenti ignari dei loro diritti. Ciò non è stato fatto.

L'Utlim, insieme ad alcuni soci abitanti nel territorio dei Comuni riuniti nel Cisa, ha nuovamente protestato contro le pretese consortili organizzando due volantini: uno nel Comune di Gassino il 5 maggio 2016 ed un altro nel Comune di San Mauro il 13 maggio 2016.

Il volantino distribuito nelle due occasioni, il cui testo è riportato di seguito, oltre a denunciare il comportamento del Consorzio circa il mancato rispetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 838/2016 denunciava anche l'illegittimità di chiudere il Centro diurno in alcuni giorni dell'anno senza una giustificazione valida. La frequenza del Centro diurno e le prestazioni erogate nel Centro diurno ai disabili in situazione di gravità sono infatti diritti soggettivi garantiti dall'articolo 54 della legge 289/2002 (che ha

(1) All'articolo 2 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013 si legge: «*La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni*».

reso cogenti i Livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001). Quindi il Centro deve restare aperto tutto l'anno (esclusi i giorni non lavorativi); se la chiusura fosse improcrastinabile il Consorzio deve comunque garantire un servizio analogo.

La protesta ed il volantinaggio dei soci Utim è stato oggetto anche dell'articolo "I diritti delle persone disabili devono essere rispettati" pubblicato sul settimanale "La Nuova Periferia" dell'11 maggio 2016.

TESTO DEL VOLANTINO DISTRIBUITO

Appello-denuncia ai Sindaci di San Mauro Torinese, Gassino Torinese, Castiglione Torinese, San Raffaele Cimena, Sciolze, Rivalba e Cinzano. Il Cisa (Consorzio intercomunale socio assistenziale) dei Comuni sopra riportati continua a pretendere dalle famiglie dei disabili che per la frequenza dei Centri diurni sia pagata una retta calcolata includendo nel reddito l'indennità di accompagnamento. Si tratta di un illecito! Infatti il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 838/2016 ha dichiarato che è illecito considerare le indennità corrisposte alle persone disabili

non autosufficienti per stabilire se e quanto si debba corrispondere per un servizio socio-sanitario quale è il Centro diurno. **È una vergogna:** i Sindaci intervengano per far rispettare le sentenze ad un loro organo amministrativo e la smettano di chiedere somme non dovute ai disabili il cui unico reddito è costituito dalla miserrima pensione di 289,80 euro mensili.

Inoltre il Cisa ha comunicato alle famiglie delle persone con handicap intellettuale grave che frequentano il centro diurno di Gassino che quest'anno sarà chiuso nei giorni 24 e 27 giugno per programmazione; nel mese di agosto dall'8 al 26, nel mese di settembre il 28,29 e 30 per programmazione; nel mese di dicembre i giorni 9, 23, 24,27, 28,29 e 30.

Anche questo è illegittimo: le prestazioni erogate nei Centri diurni per disabili in situazione di gravità sono garantite dalla legge 289/2002, perciò i Centri diurni devono essere aperti tutto l'anno (eccetto i giorni non lavorativi). Ogni altra chiusura è un abuso che viene fatto pesare ancora una volta in modo insopportabile sui disabili e sulle loro famiglie.

Basta! I Sindaci mettano fine a queste richieste da parte del Consorzio Cisa e rispettino i diritti delle persone disabili.

Notiziario dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (segue dalla pag. 56)

dagli operatori del settore) e non invece a scapito della necessaria specializzazione dei magistrati e di tutti coloro che, a qualunque titolo, si occupano delle questioni afferenti a persone minori di età. La specializzazione rappresenta infatti l'unica garanzia per l'attuazione effettiva del principio fondamentale di tutela e promozione dell'infanzia e dell'adolescenza come indicata dalla Carta costituzionale e dalle raccomandazioni internazionali e comunitarie.

È necessaria una formazione continua interdisciplinare sui diritti e bisogni delle persone di

minore età di diverse fasce di età della componente togata e della componente privata specializzata addetta all'Ufficio. Auspichiamo quindi che gli interventi di riforma sulla Giustizia consentano la possibilità di istituire un Tribunale e un Ufficio specializzato della Procura in materia di persona, famiglia e persone minori che mantenga accorpate le competenze civili e penali minorili, soluzione ottimale per attuare i principi di unitarietà, specializzazione, multidisciplinarietà, prossimità e formazione continua connaturate a queste materie.